

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

29.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BACCI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Assunzione di idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli di gruppo <i>B</i> e <i>C</i> delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1733)	345
PICONE, <i>Relatore</i> .	
Conferimento al Governatore delle Isole italiane dell'Esgeo della facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere per reati commessi nel territorio di dette isole. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1735)	346
MAGGI, <i>Relatore</i> - ROMANO ATTILIO.	
Nomina a posti di gruppo <i>C</i> dei graduati del Corpo degli agenti di custodia. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1734)	346
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .	

Comunica inoltre che sono stati chiamati a far parte della Commissione legislativa della giustizia i Consiglieri nazionali Petrone e Visconti, ai quali porge il cordiale saluto della Commissione.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALERNO, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Assunzione di idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli di gruppo *B* e *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (*Approvato dal Senato*). (1733)

PICONE, *Relatore*, nota che il disegno di legge di cui trattasi ha carattere eccezionale e provvisorio. Infatti l'amministrazione della giustizia, in questo momento, trovasi in grande disagio per la mancanza di elementi tanto di gruppo *C* quanto di gruppo *B* nei vari settori, sia penale che civile, delle cancellerie e Segreterie giudiziarie, vuoti per i richiami alle armi e vuoti perchè le vacanze finora verificatesi non si sono potute coprire, in quanto nei concorsi precedentemente definiti, gran parte dei posti messi a concorso non sono stati coperti per mancanza di elementi idonei. Il disegno di legge, che si appalesa corretto sia nella sostanza che in rapporto alla previsione di concorsi speciali da bandirsi per i reduci dalle armi, prevede anche il concorso per la copertura dei posti risultanti vacanti. Detti posti saranno coperti soltanto per metà e per

La riunione comincia alle 11.

(*Interviene il Sottosegretario per la grazia e giustizia Putzolu*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Forboschi e Livoti.

Sono in congedo il Presidente della Commissione Farinacci ed i Consiglieri nazionali: Gianturco Bartolo, Maranca, Pace Nicola Tommaso, Scardia e Terzi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'altra metà sarà provveduto nel dopoguerra con i concorsi speciali.

Nei concorsi precedenti si era verificato che la metà dei posti riservati ai sottufficiali delle Forze armate e della Milizia nazionale e forestale, non era stata nemmeno coperta per mancanza di aspiranti a detti posti.

Il Ministero di grazia e giustizia, tenuta presente la delicatezza delle funzioni inerenti ai posti che vanno a coprirsi, a cui non si adattano elementi straordinariamente assunti, e tenuto presente che non è stato possibile assumere nel numero voluto il personale fra i pensionati dello Stato, ha ritenuto opportuno il sistema dei concorsi per coprire i posti vacanti.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato senza emendamenti, su relazione del senatore Barcellona che ha avuto unanimi consensi.

Non ha alcuna particolare obiezione da fare. Trova giusto che mentre da una parte è fatto salvo il diritto dei combattenti, i quali si vedono assicurata la metà dei posti, dall'altra il Ministero di grazia e giustizia provveda con una certa urgenza per i posti ancora vacanti con l'assunzione di elementi risultati idonei nei concorsi precedenti, dove si è avuto un numero di vincitori molto inferiore al numero dei posti disponibili, non solo, ma dove si è anche verificato che un gran numero di coloro che furono ammessi in graduatoria ha avuto una votazione superiore a quelli che sono risultati vincitori per i vari requisiti di antemarcia, di combattentismo, ecc.

Propone pertanto di approvare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conferimento al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo della facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere per reati commessi nel territorio di dette isole. (Approvato dal Senato). (1735)

MAGGI, *Relatore*, ricorda che nell'articolo 213 del codice penale si enumerano i reati per cui, per procedere contro gli im-

putati, occorre l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia. Siccome le contingenze attuali impediscono al Ministro di poter dare quest'autorizzazione per i reati commessi nel territorio delle Isole dell'Egeo, questo disegno di legge viene a stabilire che il Governatore delle Isole sostituisce, in questa funzione, il Ministro di grazia e giustizia, e ciò per tutta la durata della guerra.

Ritiene che il disegno di legge, già approvato dal Senato, si possa senz'altro approvare.

ROMANO ATTILIO trova che con questo provvedimento si vengano a conferire troppo ampi poteri al Governatore e che qualche temperamento occorrerebbe, per evitare eventuali eccessi.

MAGGI, *Relatore*, osserva che il provvedimento è determinato da necessità di guerra ed è da confidare che ogni Governatore farà uso con la dovuta saggezza dei poteri conferitogli.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Nomina a posti di gruppo C dei graduati del Corpo degli agenti di custodia. (Approvato dal Senato). (1734)

PRESIDENTE avverte che nella precaria assenza del Relatore Consigliere nazionale Ferme, che ha dovuto allontanarsi per ragioni di ufficio, riferirà egli stesso. Fa dare lettura della relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato e nota che nulla v'è da aggiungere a quanto in essa è stato chiaramente esposto. Il disegno di legge è stato già ampiamente esaminato dal Senato ed approvato nel testo governativo. Propone quindi senz'altro alla Commissione di approvarlo.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Assunzione di idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli di gruppo B e C delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (1733)

ART. 1.

Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, è data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di assumere in servizio, nei ruoli di gruppo B e C delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i candidati risultati idonei in ciascun concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, limitatamente alla metà dei posti che si rendono disponibili entro l'anno dalla approvazione della graduatoria medesima, restando l'altra metà di tali posti riservati ai concorsi speciali che saranno da bandire, in base ad apposito provvedimento di carattere generale, per coloro i quali non hanno potuto, a causa della guerra, partecipare ai concorsi indetti durante l'attuale periodo bellico.

ART. 2.

Della facoltà concessagli col precedente articolo, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche per l'assunzione dei candidati riusciti idonei nei concorsi per 18 posti di volontario aiutante di cancelleria (gruppo C) e 170 posti di volontario di cancelleria (gruppo B) banditi, rispettivamente, con i decreti ministeriali 30 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 20, del 25 gennaio 1940-XVIII e 5 aprile 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 98, del 25 aprile stesso anno.

ART. 3.

Qualora, per mancanza o rinuncia di aspiranti aventi diritto, non sia possibile coprire, in tutto o in parte, i posti di ruolo di gruppo C riservati in ciascun concorso ai sottufficiali delle Forze Armate a norma dell'articolo 16,

lettera b) del testo unico approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, ovvero ai sottufficiali della Milizia Forestale a norma dell'articolo 46 del Regio decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997, anche tali posti possono essere conferiti per metà ai candidati risultati idonei nel corrispondente concorso.

Conferimento al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo della facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere per reati commessi nel territorio di dette isole. (1735)

ARTICOLO UNICO.

Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell'articolo 313, comma 1° e 2° del codice penale e nell'articolo 16 del codice di procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo, è esercitata dal Governatore delle isole anzidette.

Nomina a posti di gruppo C dei graduati del Corpo degli agenti di custodia. (1734)

ART. 1.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, di cui al regolamento approvato con il Regio decreto 30 dicembre 1937-XVI, n. 2584, che abbiano compiuto 15 anni di servizio, e non superato i 17, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado XII dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione di grazia e giustizia e, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale d'avanzamento prevista dall'articolo 3 del citato regolamento, acquistano titolo ad ottenerlo nel limite di $\frac{1}{3}$ dei posti vacanti nella categoria sopraindicata.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La graduatoria in base alla quale i detti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.

ART. 2.

I posti disponibili nel grado XII dei ruoli di gruppo C, appartenenti all'Amministrazione di grazia e giustizia, che non siano riservati agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia con grado non inferiore a sottocapoguardia, ed ai sottufficiali delle altre Forze armate, rispettivamente nella proporzione di un terzo dei posti, vanno conferiti agli impiegati che, per particolari benemeritenze belliche o fasciste, abbiano diritto all'immediato collocamento nel grado XII, ed agli impiegati del grado XIII del medesimo ruolo, secondo le norme comuni.

ART. 3.

Nel caso che l'aliquota dei posti d'impiego civile, riservata agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, non dovesse essere completamente assorbita, la restante parte dovrà incrementare il numero dei posti a disposizione dell'Amministrazione, da coprirsi con pubblico concorso, fermo restando il terzo dei posti riservato ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

ART. 4.

I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e degli altri Corpi militari, gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri con grado non inferiore a sottocapoguardia, nonchè gli impiegati promossi o immessi direttamente nel grado XII, sono collocati in ruolo, alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali, di un posto ai provenienti dal Corpo degli agenti di custodia e di un posto agli impiegati predetti.

ART. 5.

Nella prima applicazione della legge si prescinde dal limite massimo di servizio indicato dall'articolo 1 in confronto degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, che risultano forniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al gruppo C, e che abbiano disimpegnato, per almeno dieci anni, funzioni d'ordine.

ART. 6.

Nel computo degli anni di servizio di cui all'articolo 1 della presente legge si tiene conto del servizio prestato in altri Corpi armati, i cui sottufficiali siano ammessi, a norma delle vigenti disposizioni, a godere di uguale beneficio del passaggio al gruppo C in ruoli statali.